A
18

Palat. LXII 218

ISTRUZIONI

Concernenti l'ingerenza Amministrativa cui vengono chiamati ad esercitare verso i Corpi del Real Esercito i Generali Comandanti di Brigata nella qualità di Delegati dei Generali Ispettori.

PALATINA
LXII.218

Affinchè i Generali Ispettori delle diverse Arme possano con accerto conoscere, per le regolari loro operazioni di risultamento, se i generi di Vestiario in generale, non che quelli di altra specie che si somministrano dai fornitori per mezzo della Commissione di Vestiario giungano ai Corpi, cui rispettivamente competono nel quantitativo identicamente dinotato nell'apposito Verbale d'immissione compilato dalla Commissione medesima, e dal Commissario di Guerra ivi addetto; ed all'oggetto altresì che in ciò si proceda coll'intervento delle autorità militari, che hanno immediata vicinanza coi Corpi anzidetti, i Generali Comandanti di Brigata vengono chiamati ad eseguire a tal fine le seguenti analoghe operazioni, alle quali i Consigli di Amministrazione dovranno dal canto loro strettamente e litteralmente uniformarsi.

1.° Ogni qualvolta perverranno ne' Corpi i generi de' quali è precedentemente parola, il rispettivo Consiglio di Amministrazione, senza punto dissuggellare le botti, gli sportoni, le balle, ec. ec., ove tali generi sono riposti, ne preverrà immediatamente in iscritto il proprio Comandante di Brigata, il quale a tale annunzio si recherà nel locale addetto per magazzino del Corpo, ed ivi in sua presenza e dei componenti del precennato Consiglio di Amministrazione farà aprire gl'indicati recipienti, e quindi colla guida dell'originale processo verbale di anzi citato, ch'esso

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

Consiglio dovrà in primo luogo esibirgli in triplice esemplare, diverrà alla ricognizione de' generi pervenuti, numerandone il quantitativo, e facendone il confronto col ridetto verbale.

2.° Eseguito un tale atto il Comandante di Brigata apporrà il suo certificato di verifica in piè di ciascuno de' precennati verbali, specificando se i generi corrispondano col versamento di origine dal fornitore, o se vi abbia rinvenute delle mancanze; ed ove questo secondo caso si avverasse interpellerà il Consiglio di Amministrazione, onde averne gli analoghi chiarimenti, che sebbene sembrassero talvolta forse ammissibili per lo momento, dovrà ciò non dimeno riportarli circostanziatamente nel verbale anzidetto, aggiungendovi dal canto suo quelle osservazioni che giudicherà opportune di fare.

3.° Uno di essi Verbali completato come sopra e portante la data del giorno che si effettuisce la verifica suddetta verrà dal Comandante la Brigata rilasciato al Consiglio di Amministrazione, ed un altro simile sarà da lui stesso trasmesso all' Ispettore, il quale, allorchè trattasi di generi mancanti, valutando il merito del riferitogli in assunto dall' enunciato Comandante di Brigata, darà i provvedimenti convenevoli per la repressione degli abusi di poco rilievo che potrà rinvenire in siffatto operato, ed agirà d' altronde con severità e rigore contro coloro che avessero con dolo causato la minorazione dei generi in quistione, o che vi si fossero cooperati; e se avvenisse che in ciò vi abbiano avuto parte delle persone estranee alla sua dipendenza, o che i castighi da proporzionarsi ai riconosciuti colpevoli eccedessero i limiti delle proprie attribuzioni, in allora ne rapporterà l' occorrente al Real Ministero di Guerra, da cui saranno prese le determinazioni analoghe all' una o all' altra circostanza. Il terzo de' detti Verbali sarà dal surriferito Generale di Brigata contemporaneamente spedito al Comando Generale delle Armi di qua del Faro per quell' uso che potrà volta per volta essergli superiormente indicato di farne.

4.° Delle disposizioni di risultamento che sarà per emettere l' Ispettore, o delle misure che avrà provocate, dovrà egli darne

contezza al Generale Comandante la Brigata, che gli ha rimesso il Verbale, affinchè serva a quest'ultimo di regola nelle successive sue operazioni di simil natura. Pei Verbali poi che non esigono provvedimenti basterà un semplice riscontro di ricevuta.

5.° Il Verbale che rimane al Corpo, corredato della verifica del Comandante la Brigata, formerà lo appoggio dell'introduzione legale dei generi in magazzino; dopo di che potranno mettersi in distribuzione agli uomini, che vi hanno dritto, tranne le scarpe ed i coturni che dovranno prima costruirsi.

Ogni immissione di generi non convalidata da un simile documento verrà riguardata come controvenzione alle presenti prescrizioni, ed i Consigli di Amministrazione ne risponderanno personalmente verso del proprio Ispettore, che terrà mano forte per l'esatta osservanza, e farà, secondo le conseguenze, risentirne il peso ai trasgressori.

Indipendentemente dagl'incarichi descritti di sopra confidati ai Generali Comandanti di Brigate, essi, nella qualità di delegati dei Generali Ispettori, passeranno periodicamente in ogni trimestre una rivista al vestiario, al cuojame, all'armamento, ed agli oggetti di dotazione, che sono in uso presso gl'individui dei Corpi di loro pertinenza. In tale rivista osserveranno se la tenuta in generale è nello stato soddisfacente, se i generi, individualmente esaminati, sono mantenuti con cura, se le riparazioni occorse sono state opportunamente ed a tempo abile eseguite, e se tutti gli uomini sono completamente provveduti degli effetti che loro spettano per dritto.

Prenderanno parimenti conto se i nuovi pervenuti hanno ricevuti tutti gli oggetti di prima messa, quei di dotazione sopra tutto.

Esamineranno le librette de' sotto-uffiziali e soldati, non che i relativi conti aperti delle Compagnie, e per via di opportune dimande si accerteranno se i generi descritti nelle une e negli altri sono stati realmente somministrati agli uomini, e se i rimpiazzi principalmente si sono corrisposti con puntualità alle scadenze; ed ove per taluni articoli ha avuto luogo prolungamento

di durata, verificheranno se ciò sia stato ragionevolmente disposto a norma delle massime vigenti, val quanto dire se il genere prolungato presenti la suscettibilità di continuare in servizio, e se vi sia concorsa l'approvazione dell' Ispettore.

Avran cura di rilevare se le solature sono state distribuite agli uomini nel bisogno ed al rispettivo maturo, e se nell'adattarle alle scarpe il soldato ha dovuto supplire *de proprio* alla spesa occorsa.

Rivisteranno le armi da taglio e da fuoco e porteranno il loro minuto esame sulle riparazioni, di cui potranno abbisognare, e si assicureranno se quelle di già eseguite sono in perfetta regola e con pezzi di rimpiazzo di modello acquistati dalla Montatura d' Armi. Non mancheranno similmente in tal rincontro di venire in conoscenza se i soldati han sofferto dei carichi sul prest pel pagamento delle riparazioni in parola, e nel caso affermativo prenderanno ragione se i motivi che li han prodotti reggano o pur no, se lo ammontare delle stesse sia in correlazione del valore effettivo delle ridette riparazioni, e se la ritenuta giornaliera, quantevolte venga confirmato il carico, sia proporzionata agli averi dell'individuo che la soffre.

Adopreranno ogni efficacia per penetrare se i Sotto-Ufiziali e Soldati soffrono delle ritenute illecite ed arbitrarie sul loro prest, entrando, per tanto accertarsi, ne' più singolari dettagli.

Infine faranno uso in siffatta rivista di tutti quei mezzi che essi giudicheranno proprî ed adattati ad assicurare gl'interessi ed il ben essere del soldato.

Ultimate che saranno le operazioni tutte concernenti la rivista di cui trattasi, il General Comandante di Brigata formerà un apposito elenco in duplice spedizione, in cui verranno specificatamente descritte le operazioni anzidette, le quali saranno insiememente affiancate dalle osservazioni del detto Generale, non che dai suoi categorici divisamenti.

Uno di tali elenchi sarà da lui spedito con lettera accompagnativa al Generale Ispettore, e questi appena lo avrà ricevuto n' esaminerà il contenuto, e meritando delle provvidenze vi darà

immediatamente corso, sia col disporre egli stesso quanto è in sua facoltà, sia col provocare le corrispondenti superiori risoluzioni, le quali tenderanno a punire irremisibilmente i manchevoli. Il menzionato Generale Comandante di Brigata trasmetterà nel tempo stesso il secondo de'precitati elenchi al Comando Generale delle armi di qua del Faro per l'identico uso che si è precedentemente accennato pel Verbale di verifica de'generi di vestiario.

L'ingerenza amministrativa de' Generali Comandanti di Brigate verso i Corpi, sempre però rappresentando i Generali Ispettori, non si limita alla sola rivista trimestrale. Eglino possono passarne delle simili come estraordinarie ogni qualvolta le credono utili e ricercate dal bene del Real Servizio e degl' interessi della Truppa, come pure possono in qualunque giorno lor gradisse interpellare gli Ufiziali o i Soldati sugli oggetti relativi, e rivedere le librette di questi ultimi; tenendo per altro costantemente la norma di riferire i risultamenti dell' operato all'Ispettore, ed al Comando Generale delle armi di qua del Faro, appunto come si è detto per la rivista trimestrale.

Vigileranno con ispecial cura che il danaro del rancio sia esattamente impiegato, e non permetteranno sotto qualsivoglia ragione che i soldati venissero obbligati di acquistare i commestibili in luoghi o da venditori designati, lasciando d'altronde ai medesimi la libertà di spendere ove meglio credono potersene giovare. Visiteranno sovente i generi prima di mettersi a cottura e talvolta verificheranno se il quantitativo corrisponda colla carpetta di spesa, e se questa comprenda tutti gli uomini che debbono far parte del rancio; come pure se lo ammontare in danaro sia in ragione del numero di tali uomini, e se i prezzi degli indicati generi siano regolari, ovvero alterati, ec. ec. In somma essi Comandanti di Brigate sono facoltati di adottare tutte quelle misure che giudicano di poter meglio contribuire al retto andamento di siffatto importante oggetto non solo, ma a reprimere altresì gli abusi o le malversazioni, non risparmiando punizioni a coloro che si rendessero autori, complici, o negligenti.

I sotto-ufiziali e soldati devono, secondo i dettami della Reale Ordinanza Amministrativa Militare, essere provveduti a carico dell' assegno di lustro di quanto occorre per la loro personale proprietà e nettezza; che perciò i Generali Comandanti di Brigate avranno particolarmente in mira che un tale precetto sia dai Corpi esattamente osservato, cosicchè si eviti a rigor di termine che gl' individui vadano soggetti a supplirvi col proprio danaro di saccoccia.

La proprietà dei letti nelle Caserme influisce non poco alla conservazione della salute del soldato; è importante adunque che per tanto conseguirsi l' autorità de' Generali Comandanti di Brigate sopra luogo prenda un carattere di speciale interesse, curando e sopravvedendo che il ricambio della biancheria non vada mai ritardato ne' maturi, che le lenzuola non si adibiscano menomamente in niun altro uso, onde non renderle pria del tempo luride ed improprie, che la paglia ne' pagliaricci venisse cambiata o rinfrescata alle scadenze nelle quantità stabilite dai Regolamenti, e che infine i detti pagliaricci fossero parimenti ricambiati all' epoche determinate.

Le Sale Reggimentali dei Corpi debbono formare oggetto di non interrotte cure pei Generali Comandanti di Brigate, per cui comprendendone essi la importanza faran sì che non si sperimentino controvvenzioni di sorte alcuna ai Regolamenti ed alle massime in vigore per lo andamento di siffatto servizio; vietando sopratutto che in dette Sale siano ammessi degli uomini non affetti dalle malattie previste dai regolamenti medesimi, ed inibendo altresì con illimitato potere che si producano delle malintese economie a danno del trattamento degl' infermi; che anzi baderanno onde tutt' i mezzi che contribuiscono al mantenimento di tali Sale venissero religiosamente ed interamente impiegati ad esclusivo beneficio degl' infermi stessi.

La costruzione delle scarpe e dei coturni ai Corpi esige assidua oculare ispezione, quindi i Generali Comandanti di Brigate estenderanno le loro cure anche su di ciò, verificando se la detta

costruzione si esegua secondo i campioni esistenti presso i Corpi medesimi, e se il totale delle scarpe o coturni costruiti sia in rapporto coll' ammissione primitiva in magazzino in genere grezzo; notando in cotali ispezioni gl' inconvenienti che potranno scorgervi, che raddrizzeranno loro stessi, ovvero ne renderanno consapevole il Generale Ispettore pel dippiù che da questo si crederà doversi praticare.

Tutto il fin qui prescritto pei Corpi di fanteria e cavalleria di linea è benanche applicabile ai Corpi Facoltativi, ben vero però che per quei che sono di residenza in Napoli e sue vicinanze il proprio Ispettore terrà luogo di Comandante di Brigata, avvalendosi egli nelle occorrenze delle ordinarie suo attribuzioni, e dirigendo, giusta il consueto, i suoi rapporti al Direttor generale dei Corpi Facoltativi, dal quale, abbisognando, sarà officiato il Real Ministero di Guerra; e pei restanti Corpi di detta Arma che si trovassero in altre guarnigioni, e che ivi similmente risiedessero i rispettivi Consigli di Amministrazione, i Comandanti Militari locali in tali guarnigioni faranno le veci di Comandanti di Brigate, tenendo la relativa corrispondenza col menzionato Direttor generale. In ordine poi alle frazioni distaccate in luoghi oltre la residenza de' Consigli anzidetti, l' incombenza di quelle autorità locali si ridurrà alla sorveglianza sul rancio e sulla proprietà de' letti.

Avviene che dei Corpi isolati della Fanteria e Cavalleria di Linea sono destinati in luoghi ove non risiedono Comandanti di Brigate, ed è perciò che in siffatta circostanza gl' indicati Comandanti Militari locali assumeranno gl' incarichi e le obbligazioni istesse cui vengono chiamati i precennati Comandanti di Brigate.

Per le frazioni in generale di detti Corpi della Linea vale quanto di sopra si è detto per le frazioni de' Corpi facoltativi.

Il Reggimento Reali Veterani essendo costantemente diviso e suddiviso in più distaccamenti e commissioni diverse ne' varî punti de' due Reali Dominî, non può per conseguenza andare strettamente soggetto alle regole qui stabilite per gli altri Corpi. L' Ispet-

tore ciò non di meno farà quanto sarà in suo potere perchè gl' individui di esso Reggimento fruissero possibilmente dell' utilità che offrono le regole in parola, sorvegliando e verificando egli personalmente ove gli riuscirà fattibile, e mettendosi d' altronde in corrispondenza quando lo giudicherà opportuno colle Autorità Militari ne' siti di residenza dei distaccamenti; ben vero per altro che in quanto alla verifica de' generi che si spediscono in Palermo a quel 2.° Battaglione il Comandante colà della Brigata di fanteria di Linea è incaricato di eseguire ciò ch' è stato disposto a tal riguardo coi precedenti tre primi articoli pei Comandanti di Brigate in generale.

Pei Corpi della Guardia Reale infine sarà dai Generali di Brigate che temporaneamente li comandano praticato altrettanto che si è determinato di farsi pei Corpi della Linea; ad eccezione però della verifica sopra luogo dei generi di Vestiario ed altro, che ad essi Corpi della Guardia pervengono dai Contratti; stantechè per effetto dei particolari sistemi adottati da tempo con superiore autorizzazione da quell' Ispezione o Comando, un tale atto si rende superfluo, come superflua addiviene per la ragione stessa la sorveglianza sulla costruzione delle scarpe e dei coturni; eccettuandosi altresì la rimessiva al Comando Generale dello Armi di qua del Faro dell' elenco risultante dalle riviste trimestrali ed estraordinarie, essendo bastevole ne' detti due casi di spedirlo soltanto alla surriferita Ispezione.

Approvato da **SUA MAESTÀ** (D. G.)

Napoli li 27 Ottobre 1842.

Il Maresciallo di Campo
Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina.

GIUSEPPE DI BROCCHETTI.

604317 SBN

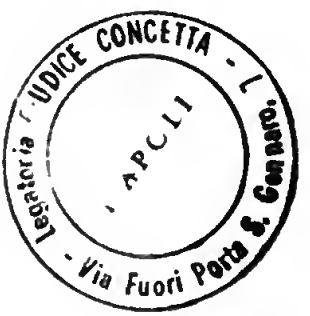
Legatoria G. UDICE CONCETTA - L.
- Via Fuori Porta S. Gennaro.
NAPOLI

PALA
LXII

itized by Google